



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Tel 0746/675177 Fax 0746/675188 Cod Fisc. :00113110571

UFFICIO
TECNICO

ORDINANZA N. 02 DEL 23.02.2013

Oggetto: URGENTI LAVORI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA LOCALITA' VALLESANTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la segnalazione da parte di un cittadino circa la rottura della condotta idrica nei pressi della propria abitazione in via Vallesanti si è eseguito un sopralluogo presso l'utenza idrica Cavanna.

Visto il sopralluogo effettuato dal sottoscritto con gli addetti comunali con il quale si effettivamente constatato quanto riportato in premessa.

Ritenuto di effettuare quanto necessario per risolvere l'inconveniente e ripristinare il flusso idrico presso l'abitazione del segnalante..

Considerato che per tale intervento è richiesto l'impiego di personale qualificato esterno all'Ente, è stata contattata la ditta di fiducia Termoidraulica 2000 di Torri in Sabina, il quale si è reso disponibile ad effettuare immediatamente tutte le opere necessarie al ripristino funzionale della condotta idrica, al costo stimato di € 900,00 iva compresa.

VISTO il D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285 art. 7 commi 1, 4 e 14

VISTO l'art. 107 dec. legis. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del CDS

VISTO l'art. 179 del Regolamento di Esecuzione

O R D I N A

1. Alla ditta Termoidraulica 2000 di Settimio Ricottini di eseguire i lavori di riparazione della rottura sulla condotta dell'acquedotto comunale in via Valle Santi.
2. Di porre in essere tutte le precauzioni del caso a tutela della pubblica salute.
3. Stante l'urgenza dell'intervento, i pagamenti del costo presunto di € 900,00 iva compresa avverranno a consuntivo;
4. Agli uffici preposti di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo *pretorio comunale nonché* nei consueti modi di diffusione.
5. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla *pubblicazione*, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma;
6. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Tecnico.
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Prot. 653 del 23.02.2013

Il Responsabile del Servizio
(F.to Per. Edil. Alvaro PIERINI)